

Impiantistica: quali obblighi?

Obblighi del committente o del proprietario in materia di affidamento di attività di impiantistica all'interno di edifici o loro pertinenze.

Gaetano Montingelli*

L'affidamento di lavori di impiantistica da parte di qualsivoglia committente è regolato dal DM 37, del 22 gennaio 2008, entrato in vigore a fine marzo dello scorso anno, ne sono esclusi solo gli impianti o parti di impianto soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di impianti soggetti a normativa specifica.

Le opere prese in considerazione dal DM 37/08, che ha sostituito e abrogato la legge 46/90, sono quelle di cui all'art. 1 comma 2 dello stesso decreto e più precisamente:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (escluso tutti gli impianti fonio-dati-video interconnessi o da interconnettere a rete pubblica);
- c) impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

Gli impianti così classificati, anche se connessi a reti pubbliche di distribuzione, si intendono a partire dal punto di consegna della fornitura ossia dal punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente. Gli impianti devono sempre essere eseguiti a regola d'arte, secondo precise indicazioni progettuali, nel rispetto di leggi, norme, standard, prescrizioni o semplici prassi consolidate. Le soluzioni tecniche individuate devono soddisfare, in termini di economicità accettabile la qualità dell'opera, nonché la sicurezza sia attiva (non arrecare danno), sia passiva (non subire danni).

Obblighi del committente

Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti sopra elencati, a esclusione degli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori montacarichi scale mobili e simili, è necessario far riferimento a un progetto che, a seconda dei casi, deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta. Solo in specifici casi precisamente individuati, tra i quali ad esempio un nuovo impianto elettrico da far realizzare in locali con destinazione d'uso diversa da quella abitativa, superficie inferiore ai 200 mq, potenza impegnata non superiore ai 6 Kw, è concesso far redigere uno schema progettuale di quanto si intende realizzare a firma dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Il committente o proprietario di un immobile adibito ad uso civile che intenda modificare per amplia-

* *Direttore Generale Assotel - www.assotel.it*



mento, riduzione o manutenzione straordinaria, ossia non finalizzata a contenere il degrado normale d'uso, il proprio impianto elettrico deve accertarsi di essere in possesso della documentazione già prevista dalla legge 46/90 o, per impianti elettrici realizzati prima del 13 marzo 1990 di documentazione di avvenuto adeguamento.

Detta documentazione deve essere consegnata al progettista e all'impresa incaricata dei lavori perché ne tengano conto ai fini della sicurezza e della funzionalità dell'intero impianto e la dichiarazione di conformità relativa alle sole opere di rifacimento e gli altri documenti di legge dovranno indicare la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

Il comma 6 dell'art. 7 del DM 37/08 precisa che quando la documentazione relativa a opere esistenti è mancante il committente o proprietario a l'obbligo di far redigere una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo degli inge-

Chi è il committente?

Committente: è la figura che commissiona un lavoro, indipendentemente dall'entità o dall'importo dello stesso. Il Committente può essere una persona fisica che solitamente fa eseguire lavori per uso privato, una persona giuridica soprattutto nel caso di lavori per aziende, una pubblica amministrazione nel caso di un lavoro pubblico. La figura del committente non coincide necessariamente con quella di proprietario del bene oggetto dei lavori ed è responsabilità del committente dimostrare di aver titolo nel commissionare lavori su beni non di sua proprietà. Il committente è, secondo le leggi vigenti, il soggetto responsabile del corretto affidamento dei lavori di realizzazione, trasformazione, collaudo e manutenzione di qualsivoglia tipologia di impianto posto all'interno di edifici o loro pertinenze purché contigue o nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà privata con altra di proprietà comune.

Cosa si intende per rete pubblica?

La rete pubblica di comunicazione elettronica è per definizione l'infrastruttura utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico ed è costituita da sistemi e apparecchiature per la comunicazione che permettano la trasmissione di segnali tra punti terminali dell'infrastruttura stessa.

Per saperne di più...

Il testo integrale delle leggi menzionate può essere scaricato da: http://www.assotel.it/normativa/nazionale_tlc.asp
Albo Nazionale Teleinstallatori:
http://www.comunicazioni.it/binary/min_comunicazioni/albi_ufficiali/Elenco%20314.pdf
Per gli elenchi provinciali degli installatori abilitati ai sensi del DM 38/07 occorre fare riferimento alle Camere di Commercio di competenza.

gnieri o dei periti industriali per le specifiche competenze tecniche richieste e con esperienza professionale minima almeno quinquennale.

I lavori di cui al su citato decreto devono sempre essere affidati a imprese abilitate ed iscritte in apposito Registro tenuto dalle Camere di Commercio.

Committenti: attenzione!

Come evidenziato nella classificazione di cui al punto b) sopra riportato fanno eccezione i sistemi di comunicazione interconnessi o da interconnettere alla rete pubblica di comunicazione elettronica quali, ad esempio, reti cablate di qualsiasi categoria, apparati e sistemi di networking, sistemi telefonici e VoIP, sistemi di ICT, videosorveglianza e telesicurezza, domotica, sistemi POS e registratori di cassa, ecc. realizzati sia in modalità wired che wireless, per i quali il progetto deve sempre essere redatto da professionista iscritto a idoneo albo e le relative opere di realizzazione, trasformazione, allacciamento, collaudo e manutenzione, devono essere affidate a Impresa Autorizzata e inserita nell'apposito Albo tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico settore Comunicazioni secondo quanto obbligatoriamente previsto dalle specifiche vigenti normative: legge 109/91 e DM 314/92 di attuazione della stessa. L'infrastruttura di Internet è parte integrante della rete pubblica. Essendo il progetto degli impianti fonia-dati-video obbligatorio sin dal 1991 anche in questo caso si considera che il committente, già utilizzatore di sistemi di telefonia e telematica in particolare e di sistemi di comunicazione elettronica in generale, sia in possesso di adeguati schemi progettuali, redatti da ingegnere o perito abilitato alla professione, nonché della prevista certificazione su modello ministeriale.